

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1088/83 DELLA COMMISSIONE**  
del 4 maggio 1983

**che procede all'adeguamento della designazione di taluni prodotti contenuti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che l'allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 516/77<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/81<sup>(3)</sup>, contiene, in particolare i succhi di frutta (compresi i mosti di uve) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri, delle sottovoci della tariffa doganale comune 20.07 A « con densità superiore a 1,33 a 15 °C » e 20.07 B « con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C »; che la designazione di tali sottovoci è stata modificata nella nomenclatura della tariffa doganale comune dal regolamento (CEE) n. 3000/82 del Consiglio<sup>(4)</sup>; che è pertanto opportuno procedere all'adeguamento del suddetto allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di

gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le designazioni che figurano nell'allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 516/77 relative alle sottovoci 20.07 A e 20.07 B della tariffa doganale comune sono sostituite, rispettivamente, con :

« Numero della tariffa doganale comune »	Designazione delle merci
20.07	A. di una massa volumica superiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C : ... (resto invariato)
20.07	B. di una massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C : ... (resto invariato) »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU n. L 318 del 15. 11. 1982, pag. 1.